IL CASO.it

N. R.G. /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai Magistrati

Dott. Andrea Francesco Pirola Presidente

Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel

Dott. Maria Elena Catalano Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

), con il patrocinio dell'avv. CALARCO SIMONA e dell'avv. ANZALDO MANLIO (NZLMNL67E13G273A) VIA REZZONICO, 47 22100 COMO; , con elezione di domicilio in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CALARCO SIMONA

APPELLANTE

CONTRO

S.R.L.) con il patrocinio dell'avv. con elezione di domicilio in Via presso e nello studio dell'avv.

APPELLATO

… PUBLIC LIMITED COMPANY … con il patrocinio dell'avv. con elezione di domicilio in VIA presso e nello studio dell'avv.

APPELLATO

OGGETTO: Responsabilità professionale

Le parti all'udienza del 29.9.2026 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:

OMISSIS

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo "

Omissis

Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 14.1.2026 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano S.R.L. e PUBLIC LIMITED COMPANY contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 12.5.2026 il consigliere istruttore disponeva la riunione alla presente causa della causa n /2026, trattandosi di appello proposto da … PUBLIC LIMITED COMPANY … avverso la medesima sentenza e, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 29.9.2026 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 29.9.2026 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 29.9.2026 e decisa nella camera di consiglio del 7.10.2026.

Il dottor ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2043 c.c. , 115 e 116 c.p.c.

2) Omessa pronuncia sulle deduzioni argomentative e documentali del Dott. che – se valutate – avrebbero portato al superamento anche della presunzione di corresponsabilità secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, nei rapporti interni tra Struttura e medico, escludendo, quindi, qualsiasi responsabilità (anche per il 50% e in modo presuntivo) dell'odierno appellante.

Contestualmente, violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo il Giudice pronunciare su tutta la domanda, su tutte le difese e tutte le eccezioni delle parti in causa

3) Erronea valutazione delle ritenute prove dedotte da , con apodittico e acritico recepimento delle deduzioni difensive di parte attrice; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

4) Totale omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale dell'allora convenuto Dott.

– Violazione anche dell'art. 112 c.p.c., che impone al Giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo del fatto non specificamente contestato che deve essere posto a fondamento della Pronuncia.

… PUBLIC LIMITED COMPANY … ha proposto appello incidentale per i seguenti motivi:

"1) Si impugna il capo A) del dispositivo della sentenza (pag.11) nella parte in cui il Tribunale "accoglie La domanda di parte attrice" per errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione dell'art 115 e 116 cpc con riguardo all'articolo 2697 c.c.

2) Si impugna il capo B) del dispositivo della sentenza (pag.12) nella parte in cui "accoglie la domanda di manleva del convenuto e condanna la terza chiamata a pagare all'attrice la somma di € oltre agli interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo" per erronea ed omessa motivazione con riferimento alla declaratoria di operatività della polizza assicurativa nonché per errata valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento all'art. 1917 c.c.

3) Si impugnano il capo D) e il capo E) del dispositivo della sentenza (pag. 12) riguardante la liquidazione delle spese di lite".

L'appello Principale e l'appello incidentale sono fondati.

Omissis

I motivi suesposti sono fondati e richiedono, ad avviso della Corte un corretto inquadramento della fattispecie in esame, che nella pronuncia di primo grado è mancato.

L'atto di citazione introduttivo del giudizio di srl così recita nella parte "in diritto" "*Sino al mese di marzo 2018 il Dott. ha collaborato con s.r.l. prestando le proprie prestazioni professionali quale odontoiatra in favore dei pazienti di s.r.l.*

A causa della sua condotta professionale, negli ultimi mesi della collaborazione e nei mesi successivi, s.r.l. ha ricevuto numerose lamentele di propri clienti che erano stati in cura dal Dott. .

Alcuni pazienti hanno sospeso i piani di trattamento già concordati con la struttura mentre per altri si sono resi necessari interventi di rifacimento.

Per tali circostanze, s.r.l. ha patito i danni sopra indicati pari ad oltre € , dei quali ha diritto ad essere risarcita".

Srl ha quindi svolto una domanda di risarcimento del danno a titolo contrattuale ex art 1218 c.c essendo stato invocato il contratto di prestazione d'opera professionale concluso fra le parti.

Nella prima comparsa di costituzione e risposta del 15.2.2021, il dottor aveva eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza e genericità, eccezione poi superata dal giudicante, lamentando come l'esposizione dei fatti non consentisse al convenuto una puntuale difesa, nonché la genericità dei documenti prodotti, che non comprovavano in alcun modo una negligenza in capo al professionista.

Eccepiva inoltre come fosse stata pacificamente cancellata, per volontà concorde delle parti, la clausola di cui all'art. 6 – responsabilità, del seguente tenore "La responsabilità medica nei confronti dei clienti/pazienti è esclusivamente del professionista, che con questi instaura un ordinario rapporto "medico professionista/paziente rispetto al quale si impegna il rispetto di tutte le norme sanitarie e deontologiche. Il committente si rivarrà sul professionista per qualunque richiesta di danni che dovreste provenire dai clienti pazienti o aventi causa originata dall'attività del professionista stesso."

Nella memoria 183 sesto comma n 1 del 30.3.2022, srl così risponde alla eccezione sull'azione di regresso "Quanto alla responsabilità del convenuto, nessuna rilevanza ha il fatto che nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra le parti nel mese di aprile 2016 sarebbe stato cancellato l'art. 6 – responsabilità che individuava il professionista quale unico responsabile nei confronti del paziente, non essendo stata infatti assolutamente concordata l'esclusione tout court della responsabilità del professionista; la responsabilità del professionista invocata da parte attrice, infatti è prevista per legge e non è stata esclusa in alcun modo dalle parti".

Ritiene questa Corte che la fattispecie rientri in una domanda di regresso fra struttura sanitaria e medico operante -Domanda sulla quale le parti hanno quindi comunque argomentato sin dal primo grado- e che non possa essere configurata come domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, dal momento che non viene invocata alcuna norma del contratto violata dal professionista, bensì proprio il diritto della struttura a porre a carico del professionista gli esborsi sostenuti per le affermate azioni di responsabilità per negligenza medica formulate dai pazienti nei confronti della struttura.

Reputa la Corte che srl non abbia assolto agli oneri probatori posti a suo carico.

In primo luogo non vi è certezza sull'epoca dei fatti contestati al professionista, dal momento che la documentazione allegata all'atto di citazione indica alcuni preventivi del gennaio 2017 ed altri successivi, che comunque appaiono successivi all'entrata in

vigore della legge n. 24 del 20/04/2017 molti dei comportamenti asseritamente negligenti posti in essere dal dott. .

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 21366 del 23/06/2026, ha affermato, in particolare per i fatti avvenuti anteriormente alla citata legge, che "*in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla l. n. 24 del 2017, la struttura sanitaria e il medico rispondono verso il danneggiato creditore a titolo di distinti illeciti contrattuali, entrambi per fatto proprio colposo, in base ad un'obbligazione solidale passiva ad interesse comune, in cui l'adempimento di uno dei corresponsabili produce, nel lato esterno, l'effetto estintivo e liberatorio per entrambi i debitori e, nel lato interno, la nascita, in capo al solvens, del diritto, nuovo ed autonomo, di regresso verso l'ulteriore danneggiante, il cui esercizio esige, oltre alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero debito risarcitorio da parte di chi agisce, il presupposto del previo accertamento della corresponsabilità degli ulteriori danneggianti nei cui confronti viene esercitata l'azione, ex art.2055, comma 2, c.c..*".

Per i fatti accaduti successivamente, la legge Gelli-Bianco, all'art 9, ha previsto dei limiti sia soggettivi che quantitativi per il recupero delle somme pagate dalle Strutture sanitarie ai danneggiati. Per quanto concerne i limiti soggettivi, la norma prevede che l'azione è esperibile esclusivamente in caso di dolo o colpa grave del medico, escludendo i casi di colpa lieve. La colpa grave deve configurarsi come "sprezzante trascuratezza, straordinaria ed inescusabile negligenza".

Nel caso in esame è mancata la prova rigorosa dell'avvenuto pagamento del debito risarcitorio nei confronti dei pazienti da parte di , o i mancati introiti, essendo stati prodotti esclusivamente preventivi e fatture, senza tuttavia la prova effettiva di quanto incassato per ogni singolo il paziente in relazione al quale si lamenta un danno; inoltre è mancata qualsiasi prova rigorosa in relazione alla colpa o negligenza del dottor , sin da subito contestata dallo stesso.

Infatti per ogni singolo paziente l'attore in primo grado ha prodotto preventivi inerenti le lavorazioni richieste o programmate, senza alcun riferimento al dottor , relazioni mediche redatte da professionisti odontoiatri legati alla stessa struttura che hanno poi asseritamente completato o rimediato agli errori del dottor , nonché fatture che non comprovano, come già evidenziato, l'effettivo esborso per il debito risarcitorio subito.

Con la seconda memoria istruttoria sono altresì state prodotte delle lastre, e tuttavia non possono essere attribuite ai pazienti in quanto mancano di precisi riferimenti di date e nominativi.

I capitoli di prova articolati, sui quali non vi è nemmeno stata una pronuncia del giudice di prime cure, che ha ritenuto la causa matura per la decisione senza pronunciarsi sulle stanze istruttorie, sono a giudizio della Corte del tutto inammissibili, poiché la valutazione della negligenza del dottor non può essere demandata ad un teste, e

nemmeno l'avvenuto pagamento di prestazioni che devono essere provate con documentazione bancaria o, ancor più pregnante, il mancato incasso da parte della struttura causato dalle negligenze del dottor .

Neppure può costituire elemento di prova la transazione prodotta fra la struttura ed un paziente, dal momento che il dottor è rimasto del tutto estraneo a tale accordo.

La richiesta CTU medico legale appare pertanto del tutto esplorativa, in quanto volta al raggiungimento di una prova -quella della condotta negligente dell'odontoiatra-in relazione alla quale la parte non ha fornito un valido principio di prova.

La domanda formulata da nei confronti di deve pertanto essere rigettata, restando assorbito il secondo motivo di appello incidentale di inerente ai limiti di operatività della polizza.

Deve ora essere esaminato il quarto motivo di appello principale, con il quale si lamenta il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da per ottenere il pagamento per la collaborazione prestata a favore di nel mese di marzo 2018, che il primo giudice ha rigettato per "la totale fondatezza della domanda attorea". Il Dottor chiede anche il pagamento della "ulteriore somma di Euro per le quattro mattinate del giovedì riferite al mese di aprile 2018, atteso che il Dott. non ha potuto fissare appuntamenti nel proprio studio professionale considerato l'impegno assunto con srl ".

La domanda riconvenzionale è solo parzialmente fondata, nei limiti delle prestazioni rese per il mese di Marzo 2018 e non per le ulteriori somme pretese per il mese di Aprile.

Omissis

Con riferimento al terzo motivo di appello di , inerente all'erronea stazione sulle spese di lite, giova evidenziare che l'accoglimento dell'appello, comportando la riforma della decisione di primo grado, determina la necessità di procedere a una nuova liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza complessiva di cui all'art. 91 c.p.c. La statuizione sulle spese del primo grado ha natura accessoria e dipendente rispetto alla decisione di merito, e viene pertanto travolta dall'effetto sostitutivo della sentenza di appello (art. 336, comma 1, c.p.c.).

Ne consegue che i motivi di gravame volti a censurare la precedente liquidazione delle spese di primo grado restano assorbiti, venendo meno l'interesse dell'appellante a una specifica pronuncia sul punto, in quanto la Corte è comunque tenuta a rideterminare ex novo le spese alla luce dell'esito complessivo della lite.

Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, statuito che "*l'accoglimento, anche parziale, dell'appello comporta la caducazione della statuizione sulle spese del primo grado,*

con conseguente assorbimento del motivo di gravame che la censuri" (cfr. Cass. sent. n. 16600/2019, Cass. sent. n. 7836/2021, Cass. sez. lav. Sent. n.17812/2018).

Sempre in tal senso: "*In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017; Cass. sez. lav. n. 11423/2016, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione*)".

Deve altresì essere accolta la domanda formulata in appello da nei confronti di

srl di restituzione dell'importo di euro corrisposta con bonifico in data 30/12/2005 in esecuzione della sentenza di primo grado, comprovato dal documento prodotto in appello.

L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellata srl nei confronti di entrambe le parti , per il primo sul principio proprio della soccombenza per il secondo sul principio della causalità della chiamata. Tale parte appellata viene quindi condannata ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di e di , liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della domanda (per entrambi i gradi scaglione da a), esclusa dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado, in rapporto ai valori medi, in considerazione della media difficoltà delle questioni affrontate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro

S.R.L. , nonché sull'appello incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. /25 così provvede in accoglimento dell'appello principale nonché dell'appello incidentale:

1.. in riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da

IL CASO.it

srl nei confronti di ;

2. in riforma del capo 2 della sentenza, dichiara assorbita la domanda di manleva e le inerenti eccezioni;

3. in riforma del capo 6 della impugnata sentenza ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, condanna srl al pagamento in favore di dell'importo di euro oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;

4. in riforma del capo 3 della impugnata sentenza condanna srl alla restituzione in favore di dell'importo di euro , corrisposta con bonifico in data 30/12/2005 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a interessi legali dall'esborso al saldo;

5. anche in riforma dei capi 4 e 5 della impugnata sentenza, condanna srl alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore delle controparti così liquidate:

in favore di per il primo grado € per fase di studio, € per fase introduttiva, € per fase istruttoria e trattazione ed € per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

per il secondo grado € per fase di studio, € per fase introduttiva ed € per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

in favore di per il primo grado € per fase di studio, € per fase introduttiva, € per fase istruttoria e trattazione ed € per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

per il secondo grado € per fase di studio, € per fase introduttiva ed € per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.10.2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Giovanna Ferrero — Andrea Francesco Pirola